

# FAQ COMUNI

## INDICE

1.	<a href="#">PROFILATURA S.A. / CONO DI VISIBILITA'</a>	<a href="#">pag. 1</a>
2.	<a href="#">CONTATTI PER ALTRI PROBLEMI</a>	<a href="#">pag. 2</a>
3.	<a href="#">REGIS</a>	<a href="#">pag. 3</a>
4.	<a href="#">CUP</a>	<a href="#">pag. 8</a>
5.	<a href="#">DNSH</a>	<a href="#">pag. 9</a>
6.	<a href="#">SPESE/COSTI/IVA</a>	<a href="#">pag. 13</a>
7.	<a href="#">DOCUMENTALE</a>	<a href="#">pag. 17</a>
8.	<a href="#">NORMATIVA</a>	<a href="#">pag. 18</a>
9.	<a href="#">FINANZIAMENTI</a>	<a href="#">pag. 18</a>
10.	<a href="#">RENDICONTAZIONE</a>	<a href="#">pag. 23</a>

## PROFILATURA S.A. / CONO DI VISIBILITA'

### 1. PROFILATURA S.A..

VERIFICA PRELIMINARE. Prima di procedere alla trasmissione delle richieste di profilatura alla casella di posta del Monitoraggio PNRR, è necessario provvedere ad una verifica formale della sezione B – Utenti regis (unica sezione da compilare), volta ad assicurare che le stesse siano state compilate correttamente e non siano presenti duplicazioni o template incompleti, nonché che le richieste siano state **inviare da una casella di posta del Comune di riferimento e non da domini privati**;

ACQUISITE le richieste pervenute dai comuni, queste dovranno essere raccolte in un'unica e-mail da inviare alla casella di posta del Monitoraggio PNRR al termine di ciascuna giornata e al supporto RTS-SEC in cc;

Da	▼	enricofredo.valenti@mef.gov.it
A		○ <u>Monitoraggio PNRR;</u>
Cc		○ <u>PNRR Supporto RTS SEC;</u>
Oggetto		

### 2. PROBLEMI VISIBILITÀ CUP.

Fare compilare sempre il foglio della Profilatura e scrivere a MONITORAGGIO PNRR

Da ▾ enricoalfredo.valenti@mef.gov.it

A  Monitoraggio PNRR;

Cc

Oggetto Comune di Monrupino - Trieste (TS)

### 3. PROBLEMI INSERIMENTO CUP.

Scrivere a

Da ▾ enricoalfredo.valenti@mef.gov.it

A  Monitoraggio PNRR;

Cc  PNRR Supporto RTS SEC; |

Oggetto

## CONTATTI PER ALTRI PROBLEMI

### 1. FONDO OPERE INDIFFERIBILI.

Scrivere a

Da ▾ enricoalfredo.valenti@mef.gov.it


A  Fondo Opere Indifferibili

Cc comune|

Oggetto

### 2. DOMANDE DI TIPO CONTABILE/FINANZIARIO.

Scrivere a

 Invia

Da ▾ enricoalfredo.valenti@mef.gov.it

A  PNRR Supporto RTS SEC; |

Cc

Oggetto

### 3. PROBLEMATICHE DI TIPO TECNICO E/O AMMINISTRATIVE NON RISOLVIBILI DALLE RTS

Scrivere a

Da ▼ enricoalfredo.valenti@mef.gov.it

A ○ PNRR Supporto RTS SEC. |

Cc

Oggetto

#### 4. PROBLEMATICHE DI TIPO ESCLUSIVAMENTE TECNICO

Aprire Ticket Su Regis

### REGIS

#### 1. IL SOGGETTO ATTUATORE È RESPONSABILE ANCHE DELLA CREAZIONE DELL'ANAGRAFICA DI PROGETTO?

Il Progetto viene creato a sistema dall'Amministrazione Centrale titolare della misura che ne censisce i primi dati essenziali, anche mediante l'interoperabilità con la banca dati CUP del DIPE. Il Soggetto Attuatore è responsabile del completamento dei dati anagrafici di Progetto e dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dello stesso.

#### 2. CHI È IL BENEFICIARIO NELL'AMBITO DEI SOGGETTI CORRELATI?

Il beneficiario è il soggetto, inteso come persona fisica o come persona giuridica, che è destinatario finale dei fondi e ne riceve quindi un beneficio diretto. Può trattarsi degli individui che ricevono un contributo finanziario diretto (aiuti alle persone) nell'ambito del progetto o delle imprese che ricevono un sostegno. Nel caso di Strumenti Finanziari possono essere le imprese alle quali viene concesso il beneficio (credito, garanzia, etc.).

#### 3. PER I SOGGETTI ATTUATORI, QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DA EVADERE IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEI DATI DI AVANZAMENTO PROGETTUALE CHE SONO PROPEDEUTICI ALLA VALIDAZIONE IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE?

I soggetti attuatori sono tenuti alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria da effettuarsi almeno con cadenza mensile e, comunque, entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento. Le Amministrazioni Titolari di misura sono tenute a verificare i dati di avanzamento dei progetti inseriti dai Soggetti Attuatori in ReGiS (ovvero forniti al sistema ReGiS attraverso sistemi locali) e a validare gli stessi con cadenza mensile, entro massimo 20 giorni dalla fine del mese di riferimento e comunque in tempo utile per ottemperare alle scadenze della domanda di pagamento. Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento alla Circolare MEF RGS n. 27 del 21/06/2022 "Monitoraggio delle misure PNRR".

**4. QUALI SONO IN REGIS, NELL'AMBITO DELLA PRATT (PROCEDURA DI ATTIVAZIONE), LE ATTIVITÀ IN CAPO AI SOGGETTI ATTUATORI CHE RISULTANO AVERE ANCHE LA TITOLARITÀ DELLE MISURE PNRR?**

Il Soggetto Attuatore che risulta essere anche titolare della Misura, che quindi si configura a tutti gli effetti come Amministrazione centrale titolare, in ReGiS dovrà effettuare sia azioni che interessano la misura (avanzamento Milestone & Target, creazione della PRATT, creazione della convenzione, inizializzazione dell'area di progetto) sia azioni che interessano il progetto (avanzamento fisico, finanziario e procedurale, gestione del flusso di rendicontazione delle spese per il progetto).

**5. CHE COSA CONFIGURA UNA PRATT?**

La Procedura di Attivazione (PRATT) rappresenta l'atto o iniziativa amministrativa (per esempio bando, avviso pubblico, etc.) che deve essere necessariamente adottata sia per la individuazione dei progetti da finanziare che dei rispettivi Soggetti Attuatori. In ReGiS, la PRATT viene creata dall'Amministrazione titolare.

**6. COME PUÒ IL SOGGETTO ATTUATORE MODIFICARE UN DATO CHE HA GIÀ TRASMESSO ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI MISURA, E CHE QUEST'ULTIMA HA VALIDATO VERSO IL SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR?**

Il Soggetto Attuatore può modificare/integrare i dati e segnalare all'Amministrazione le modifiche effettuate, affinché possano rientrare nel processo di validazione.

**7. COSA SI INTENDE NELLA SCHERMATA PROGETTO CON "DATA INIZIO PREVISTA"?**

Per "Data inizio prevista" si intende la data in cui si prevede che il progetto venga attivato (es: data della stipula della convenzione tra Amministrazione titolare e Soggetto Attuatore del progetto), mentre per Data fine si intende la data in cui si verifica l'ultimo espletamento relativo al progetto, sia esso di carattere finanziario (es: erogazione del saldo), fisico (es: esercizio dell'opera pubblica) o amministrativo (es: emissione di un documento che sancisce la conclusione del progetto).

**8. IL PNRR È UN PROGRAMMA AD OBIETTIVI. NELL'AMBITO DELLE MILESTONE E TARGET ASSOCIATE ALLE MISURE, QUALI SONO LE ATTIVITÀ CHE DEVONO SVOLGERE I SOGGETTI ATTUATORI SU REGIS?**

L'attività di monitoraggio di Milestone e Target viene svolta esclusivamente dalle Amministrazioni centrali titolari di Misure PNRR. Le azioni che i Soggetti Attuatori devono svolgere a sistema riguardando il monitoraggio dei Progetti per i quali lo stesso è competente, attraverso l'implementazione a sistema dei dati procedurali fisici e finanziari del progetto, e la rendicontazione delle spese. Si precisa che i Soggetti attuatori hanno l'obbligo di aggiornare gli indicatori di realizzazione, associati al progetto e legati al raggiungimento dei target e milestone della Misura PNRR di riferimento, anche attraverso la produzione della documentazione a supporto dei valori di avanzamento dichiarati. (cfr. Circolare MEF RGS n. 27 del 21/06/2022 "Monitoraggio delle misure PNRR"). Tale documentazione, in particolare, dovrà essere inviata in

occasione della predisposizione delle Richieste di pagamento, da inoltrare all'Amministrazione centrale, a corredo di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento.

**9. QUALI CONSEGUENZE SI PRODUCONO SE UN SOGGETTO ATTUATORE PUBBLICO NON RISPETTA OBBLIGHI E IMPEGNI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO?**

Con riferimento ai soli Soggetti Attuatori pubblici, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dell'intervento finanziato, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, possono essere attivati i poteri sostitutivi. In particolare: - al Soggetto Attuatore inadempiente è assegnato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni; - in caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Soggetto Attuatore, il Consiglio dei Ministri: a) individua l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa; b) nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione, anche avvalendosi delle società di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 o di altre amministrazioni specificamente indicate (art. 17, co. 1 e 2).

**10. QUALI CONSEGUENZE SI PRODUCONO IN CASO DI MANCATO CONSEGUIMENTO DI MILESTONE E TARGET?**

Sul punto si rimanda all'art. 8, comma 5 DL 77/2021 e Allegato alla circolare MEF-RGS n. 9/2021 (istruzioni tecniche SIGECO). In particolare, l'articolo 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (l. di conversione n. 108/2021), al fine di salvaguardare il conseguimento di milestone e target definiti nel PNRR, prevede che nei bandi, negli avvisi e negli altri dispositivi per la selezione dei progetti e per l'assegnazione delle risorse sia previsto l'obbligo di conseguimento di target e milestone con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi assegnati e di riassegnazione delle somme per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea. In caso di ritardi attuativi dovuti a negligenza o prolungata inattività, l'Amministrazione centrale titolare di interventi può avviare un procedimento di revoca del finanziamento ottenuto.

**11. NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO FISICO DI PROGETTO, IL SOGGETTO ATTUATORE HA LA FACOLTÀ DI INSERIRE ULTERIORI INDICATORI RISPETTO A QUELLI GIÀ PRESENTI A SISTEMA E COLLEGATI AL PERTINENTE PROGETTO?**

Rispetto alle varie tipologie di indicatori presenti in ReGiS (comuni, target e di output) gli unici indicatori per i quali il Soggetto Attuatore può effettuare ulteriori inserimenti, selezionandoli opportunamente sono quelli di output. Per quelli di tipo comune e di target, derivando gli stessi dalle procedure attivate dall'amministrazioni ovvero definiti a livello di misura, non è possibile effettuare alcun ulteriore inserimento. In tal caso il Soggetto Attuatore dovrà soltanto effettuare l'avanzamento fisico.

## 12. COME VANNO VALORIZZATI GLI INDICATORI COMUNI?

Nella sezione “Indicatori Comuni e di Output” sono pre-associati gli indicatori comuni; infatti, il Progetto li eredita dalla Misura. Cliccando sull’indicatore è possibile inserire un valore pari a zero come dato programmatico in quanto non ancora conoscibile; nei casi in cui l’indicatore non sia coerente con il singolo progetto, il soggetto attuatore non potrà eliminarlo, bensì avrà facoltà di apporre una spunta apposita per indicarne la non pertinenza. Cliccando sull’indicatore è possibile inserire un valore programmatico e, per ciascun anno e mese di riferimento, il valore realizzato. Il valore programmato può essere pari a zero. Se il valore realizzato è uguale a zero, andrà specificato nel menù a tendina nel campo “Note” se “Effetti non ancora prodotti dal progetto” o “Dato non disponibile” (effetti prodotti ma non quantificabili ai fini del popolamento dell’indicatore comune).

Si rimanda per ulteriori indicazioni alla [Circolare RGS n. 34 del 17 ottobre 2022](#).

## 13. A CHI COMPETE L’ATTIVITÀ DI PRE-VALIDAZIONE?

La pre-validazione del progetto spetta al RUP, che la esegue entro le scadenze indicate dalle Linee Guida del monitoraggio allegata alla Circolare RGS n. 27 del 21/06/2022, ovvero **entro il giorno 10 del mese**. Tale attività, che non è obbligatoria ai fini della validazione dei dati di monitoraggio (che è di competenza dell’Amministrazione Titolare), è disponibile per il Soggetto attuatore affinché verifichi, in anteprima, l’esito dei controlli.

## 14. LA SEZIONE “DETTAGLIO AIUTI” VA COMPILATA?

No, la sezione “Dettaglio aiuti” non deve essere compilata in quanto, in caso di progetti che rientrano nei Regimi di Aiuto e che prevedono la registrazione sul sistema Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), i dati verranno richiamati in ReGiS per il tramite dell’interoperabilità con il predetto sistema (RNA).

## 15. IN QUALE DOCUMENTAZIONE UFFICIALE È POSSIBILE VERIFICARE QUALI SONO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DELLE MISURE PNRR?

È possibile visionare l’elenco delle Amministrazioni centrali titolari delle Misure PNRR nella Tabella A acclusa al Decreto Ministeriale del MEF, emanato il 6 agosto 2021 e successivi emendamenti.

## 16. QUALI SONO I CONTROLLI AUTOMATICI DI SISTEMA IN RELAZIONE ALLA VALIDAZIONE DEI DATI DI PROGETTO?

I controlli automatici del sistema ReGiS sono i seguenti:

- Controllo sulla localizzazione geografica;
- Controllo sul finanziamento;
- Controllo sul costo ammesso;
- Controllo sull’iter di progetto.

N.B. l’iter di Progetto è inteso come il cronoprogramma procedurale che il Soggetto Attuatore costruisce sulla base delle fasi – legate alla natura del CUP - che può selezionare dall’apposita sezione valorizzando le date previste e – ove disponibili – quelle effettive;

- Controllo sul Piano dei Costi.

N.B. il Piano dei Costi è inteso come pianificazione e avanzamento in termini economici

per le singole annualità che deve essere aggiornato sulla base della spesa realizzata e da realizzare nel corso degli anni

- Controllo sul Quadro Economico.  
N.B. il quadro economico è inteso come la declinazione economica delle singole voci di spesa e dei relativi importi;
- Controllo sugli indicatori di Progetto;
- Controllo sull'anagrafica di progetto: il controllo riguarda le seguenti attività relative all'anagrafica di progetto: 1) stato del CUP; 2) apposizione dei flag su "doppio finanziamento", "conflitto di interesse" e "DNSH"; 3) il costo ammesso deve essere inferiore all'importo dei finanziamenti pubblici; 4) il valore programmato di tutti gli indicatori di progetto deve essere valorizzato; 5) **qualora lo stato del Progetto sia "in esecuzione" devono risultare compilate le fasi del procedurale**;
- Controllo sul Quadro Economico, Finanziamento e Piano dei Costi: il controllo verifica che vi sia corrispondenza tra il valore del Quadro Economico, del Piano dei Costi e del Finanziamento (quest'ultimo al netto delle Economie di Gara);
- Controllo su Finanziamento e Impegno;
- Controllo su Impegno;
- Controllo sui pagamenti.

I summenzionati controlli, al netto di quelli per cui sono state fatte delle specifiche sono svolti sulla base di dati popolati automaticamente dal sistema.

#### **17. QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE AGGIORNATI NEL CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE DI MISURA?**

Ciascuna Amministrazione Centrale titolare di Misura è tenuta, una volta inserito a sistema il Cronoprogramma di Misura, ad aggiornare le date inizio e fine, lo stato, le note di dettaglio, di tutte le tipologie di step che compongono il cronoprogramma procedurale, ovvero:

- Milestone e Target nazionali ed europei;
- Monitoring step (interim step);
- Ulteriori step.

#### **18. È NECESSARIO INSERIRE NEL SISTEMA REGIS ALL'INTERNO DELL'AVANZAMENTO PROCEDURALE ANCHE LE FASI DI PROGETTAZIONE ANTECEDENTI AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CON RISORSE PNRR?**

L'avanzamento procedurale dovrà essere effettuato nella sua interezza.

#### **19. COSA SI INTENDE PER SOGGETTO PERCETTORE? IL SOGGETTO PERCETTORE COINCIDE CON IL COMUNE ATTUATORE? IN QUALI CASI DEVE ESSERE INDICATO UN ALTRO SOGGETTO?**

I Percettori sono i soggetti (imprese o individui) che ricevono i pagamenti effettuati dal Soggetto Attuatore durante la realizzazione del progetto. Può trattarsi delle imprese che realizzano i lavori o i servizi necessari alla realizzazione del progetto ovvero degli individui che ricevono un contributo finanziario diretto (aiuti alle persone) nell'ambito del progetto. Nel caso di Aiuti alle imprese i Percettori coincidono con le imprese che ricevono l'aiuto e pertanto, qualora correttamente censite con il ruolo di Beneficiario nella sezione Soggetti Correlati, non è necessario valorizzare la struttura.

Nel caso di Strumenti Finanziari i Percettori sono le imprese alle quali viene concesso il beneficio (credito, garanzia, etc.).

## **20. IL CARICAMENTO DEI DATI SUL SISTEMA REGIS SOSTITUISCE TUTTI GLI OBBLIGHI DI CARICAMENTO DATI PER IL MONITORAGGIO VERSO GLI ALTRI PORTALI?**

Per il monitoraggio dei dati del PNRR, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha sviluppato il sistema ReGiS, specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente.

Il sistema ReGiS garantisce l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici.

## **21. È POSSIBILE ALIMENTARE REGIS CON I DATI GIÀ CARICATI SULLA BDAP E, IN FUTURO, REGIS ALIMENTERÀ DIRETTAMENTE LA BDAP?**

Tramite il sistema ReGiS si alimenta la BDAP. I dati di progetto già inviati in BDAP tramite altre applicazioni (MOP, Sistemi locali che alimentano BDU) non vengono richiamati in automatico nelle strutture dati della componente gestionale del sistema ReGiS. Fino all'effettivo avvio dell'utilizzo del sistema ReGiS si è provveduto, su indicazione delle Amministrazioni Titolari di Misura, a trasportare su ReGiS, attraverso modalità non automatiche, una parte dei dati di progetti già presenti in BDAP.

## **CUP**

### **1. A CHE LIVELLO ATTUATIVO DEVE ESSERE ASSOCIATO IL CUP?**

Il CUP deve essere associato al livello di singolo progetto finanziato, identificandolo in maniera univoca all'interno del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici italiani. Il progetto, per come anche stabilito nel DPCM monitoraggio del 15 settembre 2021, rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. Nell'accezione descritta il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e non si riferisce, quindi, alle singole tipologie di intervento.

La sua richiesta è obbligatoria per i progetti realizzati che utilizzano risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti possono consistere in:

- lavori pubblici (come individuati dal nuovo codice degli appalti);
- incentivi a favore di attività produttive,
- contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive;
- acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca);
- acquisto di beni finalizzato allo sviluppo;



- sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio di garanzia.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, MGO.

**Il CUP è rilasciato dal DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) attraverso il sistema CUP accessibile al seguente link: [https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home\\_cup.jsp](https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp).**

## 2. CHI DEVE RICHIEDERE IL CUP?

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita, di norma, al Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l'attuazione degli interventi e quindi, in ambito PNRR, al **Soggetto Attuatore** responsabile della realizzazione del progetto finanziato. La responsabilità della richiesta del CUP può variare a seconda della natura dell'intervento finanziato e in relazione alle diverse situazioni e particolarità attuative che si possono presentare. In linea generale il CUP deve essere richiesto da:

- per i lavori pubblici dalla stazione appaltante, anche se privata, o dal soggetto concessionario, nel caso di operazioni di finanza di progetto;
- per i progetti di ricerca dall'ente pubblico che realizza il progetto (anche se le fonti di finanziamento sono private);
- per gli interventi di acquisto di beni o realizzazione di servizi dal il soggetto pubblico che decide in merito all'acquisto o alla realizzazione;
- per le concessioni di incentivi a unità produttive o contributi a soggetti diversi da unità produttive (ad esempio, persone fisiche o associazioni non profit), il CUP deve essere richiesto dall'Amministrazione pubblica che decide quali sono i beneficiari dei contributi, o dalle società private incaricate dall'Amministrazione pubblica competente di gestire fondi pubblici per la concessione di incentivi o contributi.

## 3. COME PUÒ, UN SOGGETTO ATTUATORE, VISUALIZZARE SU REGIS I CUP DI PROPRIA COMPETENZA, ANCHE QUELLI DI CUI CONOSCE L'ESISTENZA MA NON RISULTANO PRESENTI A SISTEMA?

Affinché il Soggetto Attuatore visualizzi a sistema tutti i CUP di propria competenza è necessario che, per ciascuno di questi, l'Amministrazione centrale titolare della misura abbia creato il Progetto ed effettuato, tramite il supporto tecnico, l'associazione ad esso delle credenziali del Soggetto Attuatore.

## DNSH

### 1. A QUALI INVESTIMENTI SI APPLICA IL PRINCIPIO DNSH? A TUTTI, O C'È UNA VERIFICA PREVENTIVA DA POTER FARE?

È un principio ed un requisito richiesto dal Regolamento sul Recovery Fund.

Tuttavia, non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo (ad es., l'assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari). Pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH. Nella fase di predisposizione del Piano è stata svolta una verifica preliminare del rispetto del principio DNSH, disponibile nelle schede di autovalutazione. La verifica preventiva potrebbe consistere nella consultazione dei contenuti specifici previsti nella scheda citata.

## **2. LA RELAZIONE DNSH DA PRESENTARE CON I BANDI DEVE CONTENERE ANCHE GLI ESTRATTI DEGLI EXCEL DALLA SCHEDA DNSH E SCHEDA DI INTERVENTO O BISOGNERÀ SOLO RELAZIONARE COME VENGONO RISPETTATI I 6 PRINCIPI?**

Proviamo a rispondere con riferimento a tre potenziali scenari:

- l'investimento prevede che i progetti candidati siano sottoposti ad una valutazione DNSH specifica, come specificato nei Target & Milestones;
- l'investimento è connesso ad es. con i Piani Urbani integrati e dovrà essere accompagnato da una specifica DNSH rispetto ai 6 obiettivi ambientali;
- qualora nella domanda ci si stia riferendo ad un avviso emesso da soggetto attuatore centrale, suggeriamo, ove necessario, di prevedere sin dall'avviso lo svolgimento di una DNSH specifica.

Inoltre, la stazione appaltante può richiedere singole dichiarazioni per ciascun requisito tassonomico previsto per ciascun obiettivo. Una analisi di applicabilità/non applicabilità e conformità/non conformità ai singoli criteri, sotto forma di semplice auto-dichiarazione. In tale contesto, si può richiedere all'offerente che si organizzi per conservare la documentazione di supporto alla valutazione DNSH, che potrà essere richiesta nell'ambito di verifiche/audit, da parte dell'Amministrazione centrale e di tutti gli organi, nazionali e comunitari, deputati ad effettuare i controlli sugli interventi.

Uno strumento potrebbe essere la scheda di autovalutazione utilizzata per la verifica preliminare del rispetto DNSH, applicata allo specifico intervento, predisposta dal soggetto offerente.

## **3. PER QUANTO RIGUARDA I PRINCIPI TRASVERSALI DEL PNRR (ES. DNSH, CLIMA, AMBIENTE, DIGITAL) QUALI SONO LE PRESCRIZIONI DA SEGUIRE?**

Sono scaricabili al seguente link <https://italiadomani.gov.it/it/news/pubblicata-la-guida-operativa-per-il-rispetto-del-do-no-signific.html> le Linee Guida che definiscono modalità e requisiti da rispettare in relazione ai principi e alle priorità trasversali del PNRR per poter accedere ai finanziamenti e che le amministrazioni centrali titolari dell'attuazione delle misure devono inserire nei bandi emanati con le risorse del Piano. Le imprese che parteciperanno ai bandi e che forniranno beni e servizi o risulteranno aggiudicatari di lavori pubblici finanziati dal PNRR, dovranno attenersi ai requisiti che riguardano il principio "Do No Significant Harm (DNSH)" (si veda Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32), secondo il quale nessun investimento sostenuto dal PNRR deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, e le priorità trasversali relative alle pari opportunità generazionali e di genere, con specifica attenzione al miglioramento dei tassi di occupazione femminile e giovanile. Si segnala che, nella maggior parte

dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell'ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee. Nel caso in cui il DNSH imponga requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche allegate alla già citata Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32. Per perseguire le finalità riguardanti le pari opportunità, generazionali e di genere, insieme all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, le relative Linee Guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale definiscono puntualmente, e trasversalmente alle missioni e agli avvisi del PNRR, le modalità e i criteri da applicare con l'indicazione di misure premiali e le clausole da prevedere nei bandi differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto. Precisamente, nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021 recante “Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare” ai sensi del comma 8 dell'art. 47 che dispone di adottare delle linee guida per le finalità ivi espresse. Ciò premesso al punto 2 “Ambito di applicazione” del suddetto documento si specifica, tra l'altro, che le linee guida trovano applicazione sia nell'ambito delle concessioni sia nell'ambito degli appalti (siano essi sopra soglia o sotto soglia), che, pertanto l'applicazione delle disposizioni dell'art. 47 del DL n. 77/2021 (come novellato dalla legge di conversione n. 108/2021) deve considerarsi riferibile a tutti i contratti pubblici afferenti al PNRR e che alcune delle misure previste dalle suddette disposizioni «si applicano alle procedure di gara ed ai contratti PNRR e PNC senza necessità di specifico inserimento da parte delle stazioni appaltanti di specifiche previsioni nei bandi di gara», fornendo indicazioni in merito.

#### **4. C'È UNA CORRELAZIONE TRA DNSH E METODO DI CALCOLO DEI COSTI?**

I criteri DNSH sono impliciti nella stima economica presentata dalle amministrazioni nell'ambito dei finanziamenti che sono inclusi nel PNRR. L'obiettivo è quello di assicurare la conformità degli interventi e pertanto non sono previsti ulteriori costi e/o premi per gli adempimenti alla DNSH.

#### **5. DOVE È POSSIBILE REPERIRE LA GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH?**

La Guida è scaricabile dal sito ufficiale di Italia Domani, nella sezione dedicata al principio DNSH. In questa pagina è presente una parte dedicata alla «Guida operativa per il rispetto del principio DNSH» dove è indicato il link per scaricare la Guida e le checklist di verifica per ogni scheda.

#### **6. COME FACCIAMO A CAPIRE IL REGIME DELL'INTERVENTO?**

I due regimi previsti nel nostro Piano nazionale sono: **Regime 1:** contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici; **Regime 2:** *Do No Significant Harm*. Il regime è stato scelto in fase di predisposizione del Piano Nazionale, sulla base dei tag previsti dall'All. VI del Regolamento istitutivo del Recovery Fund. Pertanto, se l'intervento rientra in un investimento che ricade nel 37% del Piano Nazionale volto alla transizione ecologica, per il suo contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, dovrà essere rispettato il Regime 1. Allo stesso modo, qualora l'autovalutazione dell'intervento avesse previsto dei criteri per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'intervento ricadrà in Regime 1. Tale scelta è illustrata nelle schede di autovalutazione del principio DNSH, alla voce “mitigazione dei cambiamenti climatici”. La determinazione del regime

avviene infine in base all'iniziativa specifica dell'intervento, in particolare per i casi in cui sono previste diverse iniziative specifiche da un solo intervento, con diversi contributi alla mitigazione ai cambiamenti climatici.

**7. L'AUTOCERTIFICAZIONE VA PRESENTATA IN FASE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI, ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO, PER LO SPECIFICO INTERVENTO?**

Le check list sono volte a permettere alle stazioni appaltanti di identificare gli elementi preliminari e successivi che permettono la verifica del principio DNSH per ciascun obiettivo ambientale e che pertanto dovranno essere disponibili nell'ambito dell'iniziativa.

**8. UNA MISURA CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (ELEMENTO DI PROVA TRASVERSALE) È AUTOMATICAMENTE CONFORME AL PRINCIPIO DNSH?**

Dipende dal grado di aggiornamento dei criteri ambientali minimi e dai criteri di vaglio tecnico da rispettare secondo il Regolamento della Tassonomia. Infatti, gli atti del Green Public Procurement dell'UE contengono dei criteri più recenti rispetto ai CAM nazionali, poiché i GPP sono sottoposti, a livello europeo, ad aggiornamenti regolari, in linea con l'evoluzione delle migliori pratiche del settore. Inoltre, il Regolamento della Tassonomia e i relativi criteri di vaglio tecnico sul principio DNSH hanno introdotto dei nuovi elementi (es. analisi rischio climatico), che finora non erano stati presi in considerazione né dai criteri ambientali minimi né tantomeno da altre normative nazionali/comunitarie disponibili. **Pertanto, la conformità ai criteri ambientali minimi potrebbe non essere condizione sufficiente ad esaurire la piena conformità al principio DNSH.**

**9. COME CALCOLARE LA PERCENTUALE DI DNSH?**

Non è prevista una percentuale DNSH. La stima economica dell'Investimento presente nel Piano ha già preso in considerazione tale aspetto. La conformità al principio DNSH si basa su una valutazione dicotomica che prevede: il «rispetto del principio DNSH»; Il «non rispetto del principio DNSH».

**10. AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 2021 FINANZIATI CON LO SCORRIMENTO DEL DECRETO FL 08/11/2021 È APPLICABILE LA CIRCOLARE 32/2021 E RELATIVA GUIDA OPERATIVA, O SONO INVECE PREVISTI APPOSITI PROVVEDIMENTI E/O COMUNICATI COME DA ARTICOLO 9 DEL CITATO DECRETO, ED IN QUALI TEMPI?**

È applicabile. La Guida operativa ([v. link nell'indice](#)) è uno strumento che permette di garantire la corretta applicazione del principio DNSH, il cui rispetto è necessario per tutte le misure previste dal PNRR.

**11. DATO CHE IL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.1 CO.139 L145/2018 È RIENTRATO NEL PNRR È NECESSARIO INSERIRE DELLE VALUTAZIONI SUL "DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)"?**

Il principio DNSH è il Regime minimo per tutte le misure del PNRR, così come specificato nel Regolamento 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. All'articolo 5 «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

## 12. A LIVELLO OPERATIVO, COME SI ESPLICA IL PRINCIPIO DNSH NEI PROGETTI PUBBLICI NEI QUALI SONO CONFLUITE RISORSE PNRR - STESURA CAPITOLATI, ECC?

Per gli Investimenti del Piano per i quali è stato indicato dalle Amministrazioni un tagging climatico, gli interventi dovranno prevedere un «contributo sostanziale» agli obiettivi ambientali. Solo nel caso dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, l'intervento ricadrà dovrà prevedere interventi riconducibili al regime 1. In assenza di capitolati e disciplinari specifici ci si potrà avvalere dei: - Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Normali capitolati integrati, ove necessario, con vincoli DNSH, previsti dalle Schede tecniche.

### SPESE/COSTI/IVA

#### 1. L'IVA È UN COSTO AMMISSIBILE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA?

L'importo dell'IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione Europea (cfr. stima dei costi totali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L'importo dell'IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sul punto, si può far riferimento all'art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020 secondo cui “l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”.

Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 “tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi”.

#### 2. SONO AMMISSIBILI LE SPESE DI ASSISTENZA TECNICA IN AMBITO PNRR?

Lo strumento del Recovery and Resilience Facility (RRF) non prevede la possibilità di attivare iniziative di assistenza tecnica finanziabili a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri sui rispettivi Piani. Per assistenza tecnica si devono intendere tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Per il dettaglio delle attività specifiche di assistenza tecnica si può fare riferimento all'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241 ed a quanto specificato nella [Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6](#).

**NO.** I costi per l'espletamento di queste attività, pertanto, non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione. **SI.** Saranno diversamente ammissibili e rendicontabili sui singoli interventi i costi inerenti a spese di consulenza specialistica **funzionale alla realizzazione e completamento delle attività di progetto.**

#### 3. SONO AMMISSIBILI LE SPESE PER I SERVIZI DI SUPPORTO-TECNICO OPERATIVO AL PNRR?

Diversamente dai costi per l'espletamento delle attività di assistenza tecnica, sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti i servizi di supporto tecnico-operativo, specificatamente destinati a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto".

Rispetto a quanto già indicato all'interno della Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 4, costituiscono costi ammissibili al piano le spese di consulenza specialistica, ossia i servizi professionali di consulenza specifica altamente qualificanti e non riferiti allo svolgimento di attività ordinarie, quali a titolo indicativo e non esaustivo: consulenza legale, consulenza ingegneristica, consulenza in tema ambientale, attività specialistiche di supporto al RUP, i costi sostenuti per i servizi prestati dalle centrali di committenza o committenza ausiliaria per l'espletamento delle procedure di gara, etc..

Le attività di consulenza specialistica devono in tutti i casi essere strettamente funzionali ed essenziali alla realizzazione delle attività di progetto e al raggiungimento dei risultati collegati. Devono pertanto non considerarsi ricomprese in tali attività quelle di supporto ordinario (non specialistico) e/o continuativa, quali ad esempio i servizi di assistenza/segreteria amministrativa e assistenza fiscale né di rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR a meno che non costituiscano specifici investimenti e/o riforme del Piano.

Nel caso di costi riferiti a personale interno ed esperti esterni contrattualizzati dalle "Amministrazioni centrali titolari delle Misure del PNRR" ossia da tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori (non quindi nel caso di soggetti realizzatori), hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR, si rinvia alle procedure previste dalla Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 4.

#### **4. LE AMMINISTRAZIONI CHE NON SIANO AMMINISTRAZIONI CENTRALI SONO TENUTE A TRASMETTERE IL FABBISOGNO DI ASSISTENZA TECNICA COMPILANDO L'ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE MEF-RGS DEL 24 GENNAIO 2022, N. 6?**

In base a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR" l'attivazione delle descritte iniziative di assistenza tecnica deve avvenire solo su richiesta delle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR di cui all'art. 8 del decreto-legge 77/2021 (Ministeri e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al DM del 6 agosto 2021 e smi), attraverso le proprie Unità di Missione o in assenza delle strutture referenti per le iniziative PNRR attraverso la compilazione puntuale dell'allegato 1 alla medesima nota circolare. La richiesta va inoltrata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS – Servizio Centrale per il PNRR ([segreteriaPNRR@mef.gov.it](mailto:segreteriaPNRR@mef.gov.it) e [attuazionePNRR@mef.gov.it](mailto:attuazionePNRR@mef.gov.it)) che provvede alla relativa istruttoria. Sulla base dei fabbisogni espressi, sarà redatto uno specifico Piano annuale delle Attività. Gli Enti Locali o le altre Amministrazioni a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione di Progetti PNRR beneficeranno del supporto fornito secondo le modalità indicate nella citata Circolare MEF-RGS, ma non sono tenute a trasmettere direttamente al Servizio Centrale PNRR i propri fabbisogni di assistenza tecnica. Resta inteso che le Pubbliche Amministrazioni locali, quali soggetti attuatori

degli interventi PNRR, potranno certamente comunicare alle pertinenti Amministrazioni centrali responsabili degli interventi PNRR competenti per gli specifici avvisi/leggi di finanziamento, i relativi fabbisogni di supporto in modo da poter favorire una raccolta puntuale delle reali esigenze locali e garantire un'adeguata risposta per il tramite dei servizi di supporto da attivare. I Soggetti attuatori, pertanto, devono comunicare i propri fabbisogni di assistenza tecnica alle pertinenti UdM (senza l'utilizzo di alcun format), in modo da poter favorire una raccolta puntuale delle reali esigenze locali e garantire un'adeguata risposta per il tramite dei servizi di supporto da attivare. Nella comunicazione devono indicare l'intervento di riferimento, le fasi procedurali (attuazione – monitoraggio – controllo – rendicontazione) e le specifiche attività per le quali richiedono assistenza. Sulla base dei fabbisogni raccolti, l'UdM provvede a formulare e inoltrare al Servizio Centrale per il PNRR un'unica richiesta, utilizzando il format di cui all'allegato 1 alla Circolare MEF/RGS n. 6/2022.

#### **5. È POSSIBILE RICORRERE ALLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI?**

L'articolo 10 comma 4 del decreto-legge 121/2021 consente l'utilizzo delle "opzioni di costo semplificate" previste dal Regolamento (UE) 1060/2021 all'articoli 52 e seguenti. Le linee guida della Commissione Europea che illustra le opzioni di costo semplificate e le relative metodologie di applicazione per il periodo 2014-2020, per quanto coerenti, possono trovare applicazione anche per il periodo 2021-2027.

Per maggiori dettagli:

- Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Linea guida EGESIF\_14-0017 e successive modifiche/integrazioni.

Il ricorso alle opzioni di costo semplificato deve essere previsto all'interno dei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, accordi di cooperazione istituzionale, etc..) con il riferimento normativo puntuale. In caso di ricorso alla definizione di una metodologia dei costi la stessa deve essere finalizzata dall'amministrazione almeno prima della pubblicazione dell'avviso pubblico o, al più tardi, fatto sempre salvo il rispetto della parità di trattamento per le procedure selettive, nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

#### **6. DOVE VIENE INDICATO SE LE SPESE DEL PROGETTO RIENTRANO NEI COSTI REALI O NEI COSTI SEMPLIFICATI?**

La tipologia di pagamenti relativa al Progetto è indicata all'interno della documentazione che le Amministrazioni Centrali Titolari delle Misure divulga agli Attuatori (es. Linee Guida). Nel sistema ReGIS sono previste, in corrispondenza della sezione "Gestione Spese" del Progetto, due diverse aree in cui inserire sia la documentazione relativa ai "PAGAMENTI A COSTI REALI" che ai "PAGAMENTI A COSTI SEMPLIFICATI".



## **7. È POSSIBILE UTILIZZARE PER L'ATTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO CENTRALI DI ACQUISTO DIVERSE DA CONSIP?**

La normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione resta pienamente applicabile anche per il PNRR. È quindi possibile, nel rispetto dei vincoli normativi, il ricorso anche a centrali di acquisto diverse da CONSIP, purché le stesse procedano all'approvvigionamento nel rispetto dei principi del PNRR ed in particolare del "Do No Significant Harm" (DNSH).

In ogni caso, resta fermo quando stabilito dall'art 37 del Nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 aggiornato al 2021) in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte le Centrali di Committenza. Sarà, pertanto, possibile utilizzare solo Centrali di Committenza qualificate.

Si precisa che i costi riferiti ai servizi di Centrale di committenza e committenza ausiliarie essendo essenziali all'attuazione dell'iniziativa PNRR sono spese ammissibili per il PNRR a valere sul relativo Investimento e/o Riforma.

## **8. CHE DIFFERENZA C'È TRA GIUSTIFICATIVI DI SPESA E DOCUMENTAZIONE DI SPESA? È POSSIBILE RICHIAMARE IN REGIS I PAGAMENTI E I GIUSTIFICATIVI DI SPESA GIÀ PRESENTI SU ALTRI SISTEMI NAZIONALI?**

In ReGiS la sezione "Giustificativi di Spesa", prevista nell'ambito della "Gestione Spese", permette il caricamento di diversi documenti che possono essere inseriti aggiungendo una nuova riga utilizzando l'apposito pulsante (+). In tutte le sezioni previste nell'ambito della funzionalità che permette di creare il rendiconto di progetto è possibile caricare varie tipologie di documentazione sulla base delle indicazioni che l'Amministrazione Titolare di Misura fornisce al Soggetto Attuatore. Inoltre, dopo avere inserito il CUP, cliccando sul campo "aggiungi dati sistema esterno" presente nella sezione "Pagamenti a Costi Reali" è possibile richiamare dati dalle piattaforme Siope+, SICOGE e PCC.

## **9. SONO AMMISSIBILI LE SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE / RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI, L'INSTALLAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE INFORMATICHE?**

Salvo diversa indicazioni più restrittive presente negli dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc.), le spese per lavori ristrutturazione/adeguamento della sede costituiscono una spesa rendicontabile sul Progetto PNRR qualora risultino essenziali/strumentali per l'attuazione dell'intervento e per il perseguimento degli obiettivi di progetto, siano pertinenti e direttamente connesse all'intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sono fatti salvi particolari criteri di ammissibilità delle spese e/o eventuali condizioni e limiti più restrittivi previsti dai dispositivi attuativi specifici (es. Avvisi/Bandi) o, nel caso di aiuti di stato, dalla decisione di autorizzazione dell'aiuto della CE o dai Regolamenti di esenzione. Si precisa al riguardo che ai fini di una valutazione puntuale e definitiva dell'ammissibilità della spesa, occorre prendere in tutti i casi in considerazione anche le caratteristiche specifiche, la natura e la tipologia dell'intervento in cui tale spesa è ricompresa nonché il contesto normativo di riferimento.



## 10. SONO AMMISSIBILI LE SPESE PER PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE IN MERITO ALLE OPERE ED INTERVENTI REALIZZATI?

Sì, in assenza di disposizioni comunitarie e nazionali specifiche in tema di ammissibilità dei costi afferenti interventi/progetti inseriti nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza finanziati nell'ambito del Dispositivo RRF di cui al Reg. UE 241/2021, l'attuale quadro regolatorio cui fare riferimento è rappresentato dalla normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e, nello specifico, al DPR nr. 22 del 5 febbraio 2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e al Regolamento UE 1303/2013 salvo ulteriori e specifiche disposizioni inerenti il PNRR e/o più restrittive previste all'interno dei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc.).

## 11. QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN TEMA DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA?

In assenza di disposizioni comunitarie e nazionali specifiche in tema di ammissibilità dei costi afferenti interventi/progetti inseriti nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza finanziati nell'ambito del Dispositivo RRF di cui al Reg. UE 241/2021, l'attuale quadro regolatorio cui fare riferimento è rappresentato dalla normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e, nello specifico, al DPR nr. 22 del 5 febbraio 2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e al Regolamento UE 1303/2013. Inoltre, si precisa che, nella valutazione delle singole categorie di costo rendicontabili sul PNRR, pur in presenza di un preliminare riscontro positivo in merito all'ammissibilità della spesa, sarà in tutti i casi necessario, per una valutazione puntuale e definitiva, prendere in considerazione le condizioni e/o i limiti eventualmente stabilite dallo specifico dispositivo attuativo (es: Avviso o Bando) nonché le caratteristiche specifiche, la natura e la tipologia dell'intervento in cui la spesa/costo è ricompresa ossia: - la natura e la tipologia dell'intervento in cui la spesa è inclusa (es: acquisizione di beni, realizzazione di servizi, realizzazione Opere Pubbliche, aiuti, etc.); - le finalità dell'investimento ovvero gli obiettivi dell'intervento da perseguire; - la durata temporale dell'intervento e il carattere strutturale delle opere/servizi realizzati/da realizzare; - l'importo complessivo del progetto.

## DOCUMENTALE

### 1. NEL CASO DI PROGETTI "IN ESSERE" GIÀ IN CORSO (DAL 02/2020), CHE DOCUMENTAZIONE BISOGNA ACQUISIRE?

L'art. 17.2 del Regolamento (UE) 2021/241 stabilisce che "le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento". Il termine "avviato" si riferisce alle fasi iniziali di una misura. Lo spirito della data limite del 1° febbraio è quello di consentire una limitata retroattività del RRF per includere anche misure che sono in linea con gli obiettivi del RRF e che saranno perseguite in larga misura nel quadro del RRF, ma le cui fasi iniziali sono iniziate all'inizio della pandemia COVID-19. Ciò significa anche che **i costi stimati delle misure incluse nel PNRR non devono riflettere le azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020**. Nel caso i progetti descritti corrispondano ai requisiti regolamentari,

dovranno conformarsi, inoltre, a tutte le prescrizioni previste all'interno del PNRR, tra cui il DNSHed il tagging *climate* e *digital* previsto. A ciò si aggiunga la documentazione completa attestante il conseguimento dei target e milestone previsti (secondo i criteri puntualmente riportati nell'allegato alla decisione del Consiglio) che dovrà essere puntualmente verificata e trasmessa in fase di rendicontazione e/o su richiesta delle strutture centrali di presidio. Per quanto attiene la documentazione inerente le procedure e spese sostenute, le stesse dovranno essere debitamente acquisite (se del caso) conservate e rese disponibili per i controlli di pertinenza, afferenti l'Unità di Missione – struttura di coordinamento dell'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, Il Servizio Centrale per il PNRR, l'audit nazionale (Unità di Audit IGRUE) e gli eventuali ed ulteriori controlli comunitari.

**2. IN QUALE SEZIONE DI REGIS È POSSIBILE INSERIRE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE?**

Nell'ambito del Progetto è prevista la sezione "Cronoprogrammi/Costi" dove il Soggetto Attuatore dovrà popolare l'iter di progetto inserendo le date di inizio e fine previste ed effettive della fase procedurale. In corrispondenza di ciascuna fase procedurale è possibile caricare opportuna documentazione.

**3. IN QUALE FORMATO DEVONO ESSERE CARICATI I DOCUMENTI FIRMATI? È OBBLIGATORIO IL FORMATO P7M OPPURE È POSSIBILE UTILIZZARE ALTRI FORMATI?**

I documenti devono essere firmati digitalmente e caricati in formato p7m.

## **NORMATIVA**

**1. È POSSIBILE PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME, RICORRERE A PROPRIE NORMATIVE REGIONALI E PROVINCIALI?**

Sì, le Regioni a statuto speciale e Province autonome possono utilizzare le normative regionali e provinciali. Qualora presente nei dispositivi attuativi il richiamo alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) intende far riferimento al complesso della normativa vigente in materia, ivi comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali è lo stesso decreto legislativo, all'articolo 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando.

## **FINANZIAMENTI**

**1. È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI ASSOCIARE AL PROGETTO UNA FONTE DI FINANZIAMENTO ULTERIORE RISPETTO A QUELLA DEL PNRR?**

Sì, nell'ambito del Progetto il Soggetto Attuatore può associare una fonte di finanziamento diversa da quella RRF (tipica dell'importo autorizzato a valere sul PNRR) accedendo alla sezione "Gestione Fonti". È necessario, affinché il Soggetto Attuatore possa svolgere tale operazione, che

l'Amministrazione Centrale Titolare di Misura umenti l'importo del costo totale del Progetto all'interno della sezione "Monitoraggio Progetto".

**2. QUANDO E CON QUALI MODALITÀ È POSSIBILE RICHIEDERE E OTTENERE L'EROGAZIONE DI UNACCONTO PARI AL 10% DEL FINANZIAMENTO CONCESSO?**

La richiesta di anticipazione del 10% deve essere redatta su apposito modello allegato alla Circolare MEF n. 29 del 26 luglio 2022 "Procedure finanziarie PNRR", disponibile a questo link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/circolari/2022/circolare\\_n\\_29\\_2022/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/circolari/2022/circolare_n_29_2022/)

Si ricorda, inoltre, che per procedere all'erogazione dell'anticipazione è necessario attendere la registrazione presso i competenti organi di controllo del Disciplinare d'obblighi, sottoscritto dal Comune con il l'Amministrazione competente.

**3. QUALORA IL SOGGETTO ATTUATORE NON ABBAIA LIQUIDITÀ PER PAGARE L'ANTICIPO AI FORNITORI È POSSIBILE RICHIEDERE UN ANTICIPO ALL'AMMINISTRAZIONE TITOLARE DELL'INVESTIMENTO?**

I soggetti attuatori potranno presentare all'Amministrazione una domanda di rimborso a titolo di anticipazione o di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Come stabilito dall'art. 2, comma 2, del DM MEF del 11 ottobre 2021 il "Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con un'anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata ai sensi dell'art. 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

**4. GLI ENTI TERRITORIALI, IN QUALITÀ DI SOGGETTI ATTUATORI, POSSONO UTILIZZARE LE ECONOMIE DI GARA PER FINANZIARE MODIFICHE CONTRATTUALI DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E/O PER IL MECCANISMO DI REVISIONE DEI PREZZI DI CUI ALL'ART. 29 DEL DL N. 4 DEL 27/01/2022 E ALL'ART 26 DEL DL N.50 DEL 17/05/2022?**

Si conferma la possibilità di utilizzare le economie di gara, da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, che prevede: "gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto". In proposito, si ricorda che trattandosi di risorse vincolate del PNRR e del PNC le eventuali economie di gara confluite nel risultato di amministrazione vincolato, in virtù dell'articolo 15, comma 3 del D.L. n. 77 del 2021, possono essere

utilizzate dagli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Pertanto, le economie di gara sono utilizzate fino alla completa realizzazione dell'investimento anche per le necessità derivanti dalla revisione dei prezzi previa rimodulazione del quadro economico. A conclusione dell'opera le eventuali economie eccedenti l'assegnazione del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» ai sensi dell'articolo 26, comma 7 del DL 50/2022, restano nella disponibilità dell'Amministrazione titolare del progetto, mentre quelle fino a concorrenza dell'importo assegnato del predetto Fondo sono riassegnate allo stesso; nel caso tali risorse siano state già trasferite, esse devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo in parola.

**5. COME SARÀ INTEGRATO L'INCREMENTO DEL PREZZO DEI MATERIALI RISPETTO ALLA PRIMA PREVISIONE DI SPESA RISPETTO ALLA QUALE È STATO CONCESSO IL FINANZIAMENTO?**

In base a quanto previsto dall'art. 26 del Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022 (convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2022, n.91), per le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022, per fronteggiare i maggiori costi le Stazioni Appaltanti possono utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto (comma 6). In caso di insufficienza delle predette risorse, sarà possibile presentare istanza al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", le cui modalità di accesso e assegnazione saranno determinate con uno o più D.P.C.M. (comma 7).

**6. QUALI SONO LE MODALITÀ ATTUATIVE PER ACCEDERE AL FONDO PREVISTO DALL'ARTICOLO 26, COMMA 7, DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2022, PER LA COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO DEI PREZZIARI?**

Il comma 7 dell'articolo 26 del decreto legge n. 50 del 2022 rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, le modalità attuative per accedere al fondo. In data 28 luglio 2022 è stato sottoscritto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibile che, completo dell'Allegato 1, sarà pubblicato nella G.U. dopo la registrazione della Corte dei conti. Sebbene non ancora perfezionato, il DPCM in parola è stato reso disponibile al seguente link [DPCM Firmato, Allegato 1](#) per la massima diffusione.

**7. E' POSSIBILE CHIEDERE UNA RIMODULAZIONE DEL PROGETTO (NEI LIMITI INDICATI DALLE CIRCOLARI 4 E 6) PER RICAVARE FONDI CHE PERMETTANO DI DOTARE L'ENTE DI: - UN'ORGANIZZAZIONE ESTERNA, ESPERTA IN SUPPORTO OPERATIVO CHE AFFIANCHI I PARTNER PRIVATI COINVOLTI NELLE AZIONI; - UNA NUOVA ASSUNZIONE DI UNA FIGURA DI "SUPPORTO AL RUP" CHE ESPLETI MANSIONIQUALI: ATTIVITÀ TECNICO OPERATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGETTI, QUALI**

**REDAZIONE DI CAPITOLATI E GARE DI APPALTO E ALTRE MANSIONI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. SI CHIEDE UN CORTESE RISCONTRO SULLA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE AD UNA RICHIESTA DI RIMODULAZIONE.**

Le variazioni progettuali sono ammissibili nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e previa autorizzazione all'Amministrazione centrale titolare di misura. Tali variazioni dovranno comunque rispettare i seguenti vincoli/condizioni: i) la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del Progetto o dell'intervento/operazione interessata; ii) le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; iii) in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto; iv) l'intervento/operazione interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento."

Qualsiasi richiesta di variazione, corredata di tutti gli elementi necessari, dovrà essere inoltrata all'Amministrazione centrale di riferimento per la relativa preventiva verifica di legittimità e ammissibilità.

In merito al reclutamento del personale si raccomanda di attenersi alla normativa vigente inerente le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR con imputazione di costi nel quadro economico del progetto, in particolare alla circolare del MEF n. 4 del 18 gennaio 2022, o nell'ipotesi di appalto servizi a quanto previsto dal codice degli appalti.

**8. È POSSIBILE PROCEDERE AD UNA MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DELL'ORIGINARIO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO, INSERENDO UNA NUOVA VOCE DI SPESA RELATIVA ALLE SPESE DI PERSONALE INTERNO DA ASSUMERE PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI?**

Qualora previsto nei dispositivi attuativi (bandi e avvisi) e nelle convenzioni di finanziamento stipulate nonché previa richiesta e autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziatrice, è possibile provvedere ad una rimodulazione del quadro economico di progetto a parità di importo finanziato. La rimodulazione può riguardare l'inserimento della voce di spesa relativa ai costi del personale interno del soggetto attuatore.

Si ricorda che, come previsto dalla Circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022, sono da considerarsi ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. Tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR. I costi di tale personale possono essere posti a carico del progetto PNRR nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico e calcolati entro i limiti indicati dalla stessa Circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022. Il personale reclutato potrà pertanto

espletare e rendicontare tutte le attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

**9. LA SCELTA ED IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEVE AVVENIRE ATTINGENDO ALLE GRADUATORIE RINVENIBILI SUL SITO DI "INPA" OPPURE È POSSIBILE ATTINGERE AD ALBI DI ESPERTI DISPONIBILI PRESSO LA PROPRIA AMMINISTRAZIONE?**

La circolare MEF-RGS 4/2022 stabilisce che «Al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di selezione, si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma "InPA" del Dipartimento della Funzione Pubblica». La circolare prevede che, prima di procedere al reclutamento del personale a tempo determinato, dovrà essere accertata presso l'amministrazione l'«impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

**10. NEL CASO DI PROGETTI FINANZIATI CON PIÙ FONTI DI FINANZIAMENTO, COME DARNE EVIDENZA SU REGIS?**

In caso di progetti con fonti di finanziamento diverse da RRF sarà possibile per il soggetto attuatore dettagliare le fonti di finanziamento ulteriori al PNRR (es. fondi regionali) nel campo "Altre voci". Risulta preliminarmente necessario adeguare gli importi del progetto a livello di Anagrafica (attività di competenza dell'Amministrazione titolare).

**11. È POSSIBILE L'UTILIZZO TRASVERSALE DEI FINANZIAMENTI SULLE DIVERSE LINEE DI INTERVENTO ALL'INTERNO DI UNA COMPONENTE, RISPETTANDO IL LIMITE COMPLESSIVO DAL DECRETO DI RIPARTO?**

No, non è permesso l'utilizzo trasversale dei finanziamenti. È tuttavia possibile un impiego flessibile delle risorse all'interno della medesima linea di intervento nel limite massimo consentito dal budget assegnato e nel rispetto del quadro economico finanziario previsto per l'intervento.

**12. E' POSSIBILE COFINANZIARE UN INTERVENTO PARTE CON FONDI PNRR E PARTE CON FONDO COMPLEMENTARE?**

L'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 dispone che "Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". Inoltre, le risorse assegnate al PNRR e al PNC rappresentano due bacini separati con regole operative differenti e normative nazionali specifiche. Infine, la circolare MEF n. 33 del 31/12/2021 impone comunque il divieto del doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

**13. NEL CASO DI PIÙ OPERE FINANZIATE CON IL MEDESIMO DECRETO (ES. PIÙ EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON IL MEDESIMO DECRETO), È SUFFICIENTE PREVEDERE UN**

## **UNICO CAPITOLO OPPURE DEVE ESSERE PREVISTO UN CAPITOLO PER OGNI PROGETTO?**

Gli enti che sono beneficiari, in qualità di soggetti attuatori, di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto. Al fine di garantire la perimetrazione la descrizione di ogni capitolo dovrà contenere l'indicazione della missione, componente, investimento e del CUP.

## **RENDICONTAZIONE**

### **1. PER LA CORRETTA GESTIONE E RENDICONTAZIONE CONTABILE DEI FINANZIAMENTI CONNESSI ALLE RISORSE DEL PNRR, PER GLI ENTI TERRITORIALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA, È PREVISTO L'OBBLIGO DI APERTURA DI UNO O PIÙ CONTI VINCOLATI SPECIFICI PRESSO IL PROPRIO TESORIERE/CASSIERE O DEVONO ESSERE GESTITI SUL CONTO DI TESORERIA UNICA?**

Le risorse relative ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l'art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali.

Ciò premesso si precisa che i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l'accensione di appositi capitoli. A tal fine il "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR" allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, al quale si fa rinvio per completezza, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l'integrazione della descrizione di tali capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

Nel rispetto di quanto sopra richiamato, poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolarsi.

### **2. NEL CASO IN CUI UN COMUNE RICEVE FINANZIAMENTI A VALERE DEL PNRR PER INTERVENTI CHE SONO PARZIALMENTE GIÀ STATI AVVIATI E FINANZIATI, IN PARTE A MUTUO E IN PARTE CON RISORSE INTERNE, E QUINDI GIÀ INSERITI A BILANCIO CON CAPITOLI E PIANI FINANZIARI DEDICATI, TALI FONDI POSSONO ESSERE CARICATI SU CAPITOLI ESISTENTI E RIFERITI AD UN'OPERA GIÀ INIZIATA? E' POSSIBILE ADATTARE CAPITOLI GIÀ APERTI PER IDENTIFICARLI COME FONDI PNRR?**

Premesso che gli enti territoriali sono tenuti al rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011 e s.m. anche per la contabilizzazione delle risorse del PNRR, nel rispetto di tale decreto legislativo e in particolare del punto 10.7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, il finanziamento vincolato ricevuto a valere di opere già pagate con risorse proprie, in data successiva al decreto di riparto o assegnazione dell'amministrazione titolare del progetto, è gestito dall'ente come risorsa libera in quanto il vincolo è stato già realizzato. Si coglie altresì l'occasione



per ricordare l'obbligo di assicurare la tracciabilità delle risorse PNRR, sia in entrata sia in spesa, con l'accensione di appositi capitoli nel proprio piano esecutivo di gestione e di classificare le entrate accertate come trasferimenti da ministeri e le spese impegnate per finalità economica nel rispetto del piano dei conti finanziario vigente. Con riferimento agli esercizi eventualmente chiusi e rendicontati la perimetrazione sarà assicurata integrando la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e del CUP.

**3. COME SI GARANTISCE LA TRACCIABILITÀ DELLE SPESE GIÀ SOSTENUTE E QUELLE ANCORA DA SOSTENERE PER GLI INTERVENTI TRANSITATI NEL PNRR CHE DOVRANNO ESSERE MONITORATI E RENDICONTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL PIANO?**

Per i progetti confluiti nel PNRR, che dovranno essere monitorati e rendicontati nel rispetto di quanto previsto per i progetti finanziati dalle risorse del PNRR, la perimetrazione, con riferimento alle annualità precedenti oramai rendicontate, è possibile solo integrando le descrizioni dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e del CUP. Non risulta necessario modificare i rendiconti già approvati. Risulta invece opportuno un atto formale con il quale l'ente, nel prendere atto che il progetto rientra nel perimetro attuativo e finanziario del PNRR, si assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa PNRR per gli enti attuatori ed effettua, ai fini della tracciabilità delle spese, un prospetto di riconciliazione informativa tra gli atti di spesa pregressi e gli adempimenti informativi previsti dalla normativa PNRR. Acquisita la comunicazione, circa la rendicontazione dell'intervento a valere delle risorse del PNRR, gli enti sono tenuti al rispetto di quanto previsto in capo al soggetto attuatore oltre alle eventuali ulteriori indicazioni emanate dall'Amministrazione centrale titolare.

**4. QUALI DOCUMENTI, DA CARICARE A SISTEMA IN SEDE DI RENDICONTO DI PROGETTO, COSTITUISCONO ATTESTAZIONE RISPETTO AI CONTROLLI SU, PER ESEMPIO, DOPPIO FINANZIAMENTO, CONFLITTO DI INTERESSI E RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH?**

La documentazione che il Soggetto Attuatore è tenuto a caricare a sistema, in corrispondenza delle verifiche effettuate (per esempio DNSH, regolarità amministrativo-contabile, ecc.) dovrà essere specificata dall'Amministrazione Centrale titolare di misura all'interno dei documenti di propria emanazione (es. Si.Ge.Co., Linee Guida, ecc.). In sede di rendiconto del progetto, il Soggetto Attuatore sarà tenuto a caricare la documentazione in corrispondenza di ciascuna verifica che troverà già spuntata o che spunterà. Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento alla Circolare MEF RGS n.30 sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR dell'11 agosto 2022.

**5. PER UN PROGETTO PRESENTE NEL SISTEMA REGIS È STATA GIÀ CONCLUSA LA RENDICONTAZIONE SUL PORTALE TBEL. PERTANTO, SI RICHIEDE SE SIA NECESSARIO RIPETERE QUANTO GIÀ PRESENTATO SUL SUDDETTO PORTALE ANCHE SU REGIS, ESSENDO LA RENDICONTAZIONE GIÀ EFFETTUATA E IL PROGETTO GIÀ CONCLUSO.**

Al fine di assicurare ogni elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR, i Comuni assegnatari dei contributi confluiti all'interno del Piano, sono tenuti, in qualità di Soggetti



Attuatori, ad integrare le informazioni presenti sul sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP» di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato ReGiS. L'interoperabilità del sistema ReGiS con le principali banche dati nazionali, infatti, consente il precaricamento automatico della maggior parte delle informazioni ivi contenute all'interno dell'apposito sistema di monitoraggio, secondo il principio di univocità dell'invio. Gli ulteriori dati necessari al monitoraggio del PNRR dovranno essere caricati direttamente su ReGiS. In linea con quanto previsto dalla Circolare del 21 giugno 2021, n. 27 della Ragioneria Generale dello Stato, e dalle Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" a quest'ultima allegate, i Soggetti Attuatori sono, infatti, responsabili della realizzazione operativa dei progetti e dei connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Gli stessi, sono pertanto tenuti alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria. Per ulteriori dettagli circa le procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR, si rinvia a quanto stabilito nella Circolare dell'11 agosto 2021, n. 30 della Ragioneria Generale dello Stato, e nelle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" a quest'ultima allegate. Nello specifico, secondo quanto previsto dagli allegati alle Circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 21 del 14 ottobre 2021 e n. 9 del 10 febbraio 2022, i Soggetti Attuatori assumono, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo del rispetto: della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse, che viene garantito attraverso lo svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente (controllo di regolarità amministrativo-contabile e controllo di gestione); delle condizionalità PNRR previste e per le misure PNRR di competenza (e, quindi, per tutti i milestone e target che compongono le medesime misure PNRR); degli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali (ove applicabili); del principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH); dei principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani, quota SUD (ove applicabili); dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolarità effettive"). Ultimata l'attività di controllo, è necessario provvedere alla registrazione dei dati, attestando gli esiti attraverso le apposite funzionalità del sistema ReGiS. In particolare, la registrazione delle verifiche svolte deve essere effettuata apponendo specifici flag informatici in corrispondenza delle aree di controllo (es: regolarità amministrativo-contabile, misure/verifiche ex ante conflitto di interessi e assenza doppio finanziamento, rispetto principio DNSH, etc.), caricando idonea evidenza documentale del controllo svolto.

## **6. CHI È IL SOGGETTO DEPUTATO ALLA FIRMA DEL FORM DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE?**

Il form di rendiconto di progetto dovrà essere firmato dal Soggetto Attuatore che viene individuato nella documentazione di riferimento (per es.: Convenzione o altro atto d'obbligo). Tale documento, infatti, definisce il rapporto, in termini di diritti e doveri, tra Amministrazione Titolare di Misura e Soggetto Attuatore.

#### **7. QUALI SONO I CONTROLLI CHE IL SOGGETTO ATTUATORE DEVE EFFETTUARE IN RELAZIONE ALLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI PROGETTO?**

Prima di trasmettere un rendiconto all'Amministrazione titolare, il Soggetto Attuatore è tenuto a svolgere obbligatoriamente una serie di verifiche, caricando anche - a sistema - specifica documentazione attestante lo svolgimento di tali controlli. Nello specifico, a fronte di n. 8 punti di controllo, il Soggetto Attuatore è **obbligato** (in quanto già *flaggati* dal sistema) a caricare documentazione per n. 5 di questi. Si tratta dei seguenti:

- regolarità amministrativo-contabile;
- corretta individuazione del titolare effettivo;
- assenza di situazioni di conflitto di interesse;
- assenza di doppio finanziamento;
- rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'annex CID e nell'Operational Arrangement relativamente alle milestone e ai target della Misura e pertinenti per il progetto da realizzare.

Inoltre, dietro specifiche indicazioni impartite dall'Amministrazione titolare, il Soggetto Attuatore **potrà** anche flaggare, caricandone specifica documentazione, i seguenti tre punti di controllo:

- rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla Misura a cui è associato il progetto;
- rispetto del principio DNSH;
- rispetto dei principi trasversali PNRR.

#### **8. LA DOCUMENTAZIONE CHE IL SOGGETTO ATTUATORE È TENUTO A CARICARE A SISTEMA, AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DEI PRINCIPI CHE ATTESTINO LA REGOLARITÀ DELLA SPESA, DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE OPPURE È SUFFICIENTE LA FIRMA AUTOGRAFA? ESISTONO DEI FAC-SIMILE DEI DOCUMENTI RICHIESTI IN FASE DI CREAZIONE RENDICONTO?**

A parziale rettifica della FAQ n. 20 pubblicata in ReGIS nel documento FAQ Monitoraggio PNRR.pdf, si informa che, anche la documentazione relativa ai controlli sui seguenti principi del PNRR: 1) regolarità amministrativo-contabile; 2) corretta individuazione del "titolare effettivo" dell'aggiudicatario/contraente; 3) assenza di situazioni di conflitto di interessi; 4) assenza di doppio finanziamento; 5) rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'Annex CID e negli Operational Arrangement; 6) rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla Misura a cui è associato il progetto e, eventualmente, anche la verifica del rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali al PNRR (in base alla misura nell'ambito della quale ricade il Progetto) dovrà essere firmata digitalmente e caricata a sistema. A valle di queste operazioni di caricamento, il sistema genera una certificazione contenente l'elenco dei suddetti punti di controllo flaggati dal Soggetto Attuatore che dovrà essere firmata digitalmente e caricata a sistema.

#### **9. COSA SUCCEDDE A SISTEMA NEL CASO IN CUI ALCUNE SPESE RENDICONTATE DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE SONO DICHIARATE "NON AMMISSIBILI"?**

Nel caso in cui l'Amministrazione Centrale Titolare di Misura, a seguito delle proprie verifiche di natura sostanziale, riscontri eventuale spesa non ammissibile, cambia lo stato del rendiconto presente a sistema in "attesa di controdeduzioni". In tale fase, il Soggetto Attuatore avrà la possibilità di caricare eventuale documentazione integrativa. Se anche a fronte di tali controdeduzioni, l'Amministrazione dovesse riconfermare, in toto o in parte, le criticità precedentemente riscontrate, le relative spese associate non potranno essere oggetto di rimborso in quanto dichiarate "non ammissibili"

**10. QUALI DOCUMENTI VANNO CARICATI ALL'INTERNO DELLE VOCI DI SPESA? LE FATTURE, I MANDATI, LE QUIETANZE DI PAGAMENTO OPPURE LE DETERMINE DI LIQUIDAZIONE? IN QUALE FORMATO VANNO CARICATI?**

La documentazione da caricare a sistema per i rendiconti di spesa è specificata dall'Amministrazione Centrale Titolare della Misura all'interno dei documenti di propria emanazione (es. *Si.Ge.Co.*, *Linee Guida*, ecc.).

**11. UN ENTE CAPOFILA È TENUTO AGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE ANCHE PER GLI ALTRI ENTI PER I QUALI REALIZZA GLI INVESTIMENTI?**

Si, l'Ente capofila è tenuto al rispetto di quanto previsto in capo al soggetto attuatore, compresi gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, con riferimento all'intero progetto comprese pertanto le attività che saranno realizzate sul territorio di altri enti che beneficeranno della realizzazione degli investimenti. Pertanto, in capo all'Ente capofila, ricadono gli adempimenti e gli obblighi del soggetto attuatore previsti, a titolo esemplificativo, dal DL 77/2021, dalla Circolare RGS n.9/2022, dalla Circolare RGS n.27/2022 nonché da tutti gli altri atti, circolari e manuali prodotti dal MEF ovvero dalle Amministrazioni titolari di Misure PNRR. L'ente capofila, inoltre, è tenuto al rispetto della disciplina armonizzata di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 compreso il principio contabile applicato concernente la programmazione per quanto specificamente previsto per gli enti locali, è tenuto a garantire la coerenza del proprio documento di programmazione e la coerenza specifica del proprio bilancio con riferimento all'intero progetto. Per quanto riguarda l'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici il comune capofila è tenuto al rispetto del d.lgs. n. 50 del 2016 vigente al quale la disciplina armonizzata fa espresso riferimento. Se l'investimento deve essere inserito nel programma triennale l'ente capofila sarà tenuto a inserire l'intero progetto comprensivo di tutte le opere per le quali è capofila, in quanto soggetto attuatore, anche se la realizzazione dell'opera interessa il territorio di altri comuni.